



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio II

Divisione 7[^]

Roma, 23.05.05

Prot. C. 200503062 Pos. XI/A

AISAD
Associazione Italiana Imprese Settore Animali
Domestici
Via Nazionale, 60
00184 ROMA

ALPA
Associazione Italiana Pesci ed Acquari
36016 Thiene (VI)
Viale Monte Grappa, 22

FOI
Federazione Ornicoltori Italiani
Commissione Protezione ed Allevamento
Via Maestra, 59
33084 Cordenons (PN)

OGGETTO: CITES. Riesportazione verso Monaco di prodotti italiani

Si fa riferimento all'oggetto per fornire chiarimenti in merito ad alcune problematiche emerse relativamente alla riesportazione di esemplari inclusi negli Allegati del Reg. (CE) 338/97 e s.m. dall'Italia verso Monaco.

La Commissione Europea, consultata in merito dalla scrivente, ha fatto presente quanto segue.

Come noto, Monaco non è territorio della Comunità Europea dal punto di vista dell'applicazione del su citato regolamento pertanto le spedizioni ivi dirette sono accompagnate da certificati di riesportazione rilasciati conformemente al Reg. (CE) 338/97. Tuttavia Monaco è parte del territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo di unione doganale con la Francia. Le autorità doganali francesi considerano i punti doganali monegaschi come punti di entrata nella Comunità in cui i controlli avvengono in conformità con la legislazione comunitaria rilevante, anche se non ci sono controlli e non c'è possibilità per il controllo dei beni e delle persone che circolano tra Monaco e la Comunità (Francia).

Pertanto, per gli scopi della CITES, tutte le movimentazioni tra la Comunità e Monaco possono avvenire previo rilascio di licenze/certificati di (ri)esportazione e di importazione in accordo al Reg. (CE) 338/97 e al Reg. (CE) 1808/01, anche se gli stessi non possono essere controllati al confine tra Francia e Monaco.

La Commissione ha riconosciuto pertanto che tale situazione può generare problemi di applicazione del Regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 16 e 17 del Reg. (CE) 1808/01, suggerendo pertanto di seguire la procedura di seguito riportata.

Al momento del rilascio delle licenze o dei certificati di (ri)esportazione, il (ri)esportatore presenterà la licenza/certificato ad uno degli uffici doganali abilitati CITES in Italia o in Francia, perché altrimenti si configurerebbe una violazione dell'articolo 16 del regolamento suddetto. Pertanto, ogni (ri)esportazione di esemplari tutelati destinata a Monaco dovrà essere presentata presso una dogana abilitata CITES, italiana o francese, per l'apposizione dei visti prescritti. La Commissione ha comunicato altresì che è in corso una consultazione con l'Autorità di gestione francese per accertare se fosse possibile effettuare tali verifiche direttamente presso i punti doganali francesi presenti a Monaco.

Sarà cura pertanto di codeste Associazioni comunicare a tutti i soggetti interessati il contenuto della presente.

Quanto sopra per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Davide De Laurentis)**